

Legge regionale 13 maggio 1991 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/09/1992

Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

- 1.** La redazione definitiva dei testi indicati agli articoli 2 e 3 è curata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
- 2.** Le note sui lavori preparatori e la parte notiziale sono trasmesse al Commissario del Governo, come allegati alle leggi.